

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Comuni Associati

Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Faggiano, Comune di Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Montebasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Ionico, Comune di Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Triggiano, Comune di Cellino San Marco, Martina Franca, Carovigno, Sammichele di Bari, Comune di Toritto, Comune di Cellamare, Comune di Corato, Comune di Capurso, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Trinitapoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno, Comune di Polignano a Mare, Comune di Turi, Comune di Bitonto, Comune di Orta Nova, Comune di Monopoli, Comune di Palagiano, Ufficio Gestione Gare, Comune di Laterza, AGROMED SRL SB, GROTTI DI CASTELLANA SRL, FONDAZIONE ITS LOCOROTONDO, Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, Consorzio Tutela e Prevenzione Randagismo San Francesco, Comune di Mottola, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Ufficio Unione, Comune di Palo del Colle, Multiservizi S.p.A., Comune di Crispiano, Prefettura di Brindisi, Comune di Cassano delle Murge, Comune di Palagianello, ARIF PUGLIA

Sede: c/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)
<http://montedoro.trasparenza.com> - pec: unionemontedoro@pec.it

UFFICIO GESTIONE GARE (TA)

Via Skanderberg c/o Comune di Faggiano - 74020 - FAGGIANO (TA) - Tel.
Part. IVA: Cod. Fisc. 90138150736 Cod. Istat 073005
<https://montedoro.trasparenza.com/> E-Mail: unionemontedoro@pec.it PEC: unionemontedoro@pec.it

VERBALE DI GARA N. 5

Rettifica valutazione offerta tecnica e proposta di aggiudicazione

Oggetto	"XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO - TARANTO 2026" - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, TECNICO-SPORTIVO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE "MADONNA DELLE GRAZIE" DEL COMUNE DI LATERZA
CIG	B4D265C4C2
CUP	
Importo a base d'asta	€ 1.490.000,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	Ufficio Gestione Gare
Modalità	TELEMATICA

Apres la seduta l'ing. Abatemattei che, nella sua qualità di RUP, informa la Commissione di quanto nel seguito riferito.

Nella fase di verifica delle dichiarazioni rese dalla *mandante* Co.Pro.Im S.r.l. in sede di gara è emerso che, per uno dei due interventi valutati nella fase di scrutinio dell'offerta tecnica presentata dall'impresa, manca l'omologazione/collaudò FIDAL, requisito richiesto dall'art. 7 del disciplinare di gara ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio ("*2,5 punti per ogni impianto omologato FIDAL*").

In seguito a una richiesta di chiarimenti inoltrata alla Società con nota pec del 23.01.2025, la stessa ha riferito (vds. note pec del 25 e 27 gennaio 2025) di aver formulato la detta dichiarazione nella convinzione che l'opera realizzata per conto del Comune di Giugliano in Campania fosse già munita di omologazione/collaudò FIDAL atteso che i lavori erano stati ultimati nel mese di ottobre ed era stato effettuato il prelievo di campioni del manto realizzato, che costituirebbe, secondo la prospettazione offerta, la prima fase del collaudò tecnico FIDAL, cui dovrebbe seguire, di norma in un lasso temporale breve, la definizione delle seconda fase.

L'impresa ha, altresì, rilevato che, avendo eseguito i lavori in regime di subappalto, non era nella condizione di avere una piena e diretta cognizione sullo stato di avanzamento delle procedure tecniche e amministrative relative all'intervento.


Per i motivi suddetti la Società ha "*dato per scontato che dal mese di ottobre l'omologazione fosse stata portata a termine*".

La vicenda, per come innanzi rappresentata, impone di riconsiderare quanto dichiarato dalla Co.Pro.Im S.r.l. nella formulazione dell'offerta presentata congiuntamente alla *mandataria* Co.Ge.Ci.S. S.r.l. (ove si riferisce dell'avvenuta esecuzione di n. 2 impianti di A.L. muniti di omologazione/collaudò FIDAL).

Ma ancor prima si è reso necessario valutare se la dichiarazione resa dall'impresa in sede di gara configuri un illecito professionale ex art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. 36/2023 ("*condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione*").

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "*in caso di informazioni "false o fuorvianti" l'esclusione non può essere disposta se non previa valutazione della loro idoneità ad "influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" della stazione appaltante;.....il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, quanto "l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" sono considerati quali "gravi illeciti professionali" in grado di incidere sulla "integrità o affidabilità" dell'operatore economico. È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima previsione normativa. Deve pertanto concludersi che, ai fini dell'eventuale esclusione dalla gara, spetta solamente all'amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – "stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità" (ex multis, Cons. Stato, V, sentenze n. 7096/2024 e 4641/2021; in termini, anche Cons. Stato, V, 4 gennaio 2021, n. 62).*

Più in chiaro, la violazione degli obblighi informativi che incombono sui partecipanti alle pubbliche gare intanto può comportare l'esclusione del concorrente reticente, in quanto essa sia stata effettivamente valutata dalla stazione appaltante in termini di incidenza sulla permanenza degli imprescindibili requisiti di integrità ed affidabilità del concorrente stesso sì che "*l'esclusione non è automatica, ma è rimessa*



all'apprezzamento discrezionale della Stazione Appaltante, la quale potrà adottare la misura espulsiva una volta appurato, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dei relativi elementi di fatto, che l'omissione dichiarativa abbia intaccato l'attendibilità professionale del singolo operatore economico, minando la relazione di fiducia venutasi a creare a seguito della partecipazione alla gara" (così Consiglio di Stato, sez. V, 15.06.2021 n. 4641; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 196).

Nel caso di specie sembrano chiaramente ricorrere tutti i presupposti normativi della fattispecie di *illecito* di cui al menzionato art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. 36/2023 atteso che la dichiarazione resa dall'impresa reca una rappresentazione dei fatti falsa e fuorviante al punto da aver effettivamente sviato le valutazioni e le decisioni assunte dalla stazione appaltante nella valutazione delle offerte.

Tale dichiarazione è stata, inoltre, rilasciata in un contesto che sembra caratterizzarsi per la dolosa preordinazione dell'operatore economico o che, in ogni caso, evidenzia una sua grave e inescusabile negligenza nella valutazione del quadro normativo di riferimento e delle circostanze fattuali.

Sotto il primo profilo soccorre la chiara declinazione del criterio di cui al punto A.5 del "PROSPETTO DEI CRITERI PER LA GARA APERTA", laddove è stabilita, in maniera inequivocabile, l'attribuzione di 2,5 punti "per impianto omologato FIDAL".

In tal senso dispone, altresì, in maniera altrettanto inequivocabile, l'art. 7 del disciplinare di gara, secondo cui "la Commissione procederà all'attribuzione di un punteggio pari a 2,5 punti per ogni impianto omologato FIDAL. A tal fine le imprese concorrenti dovranno dimostrare di aver eseguito almeno un impianto di A.L. munito di omologazione/collaudato FIDAL e agibilità".

Sotto altro profilo non convince la ricostruzione dei fatti offerta dalla Società nelle sue deduzioni difensive atteso che, in disparte ogni considerazione sulla ragionevolezza di quanto riferito e delle connesse valutazioni svolte, l'ordinaria osservanza del canone di diligenza avrebbe imposto una previa verifica, presso il RUP del Comune di Giugliano e/o presso l'impresa appaltatrice, in ordine al perfezionamento della procedura di collaudo/omologazione, ciò al fine di fugare ogni eventuale dubbio al riguardo.


Il chiaro tenore delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara insieme alla descrizione offerta sul contesto fattuale in cui sarebbe maturato l'erroneo convincimento sull'intervenuta certificazione FIDAL delle opere in parola escludono in radice la scusabilità del presunto errore in cui sarebbe incorso l'operatore.

A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha precisato che "per il principio di autoresponsabilità, -Omissis-, operatore economico di indubbia esperienza che partecipa a numerose procedure concorsuali del genere di quella oggetto della controversia, deve ritenersi responsabile dell'errore commesso senza aver impiegato un normale grado di diligenza nell'accertare le effettive indicazioni contenute nella *lex specialis di gara*" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 06.10.2021 n. 6651).

Rileva qui una nozione oggettiva di negligenza intesa come scostamento ingiustificato da un modello astratto conformato secondo il canone dell'operatore professionale qualificato (cfr. Tar Lazio sez. II, sentenza n. 11161 del 09.11.2017).

Peraltro, il canone di autoresponsabilità al quale devono conformarsi le imprese nella partecipazione alle gare pubbliche ha assunto un carattere ancor più cogente nella vigenza del D.lgs. 36/2023 alla luce dei principi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2).

La violazione di questo canone e dei menzionati principi generali, di cui è corollario, intacca in maniera significativa l'attendibilità professionale dell'impresa, minando la relazione di fiducia che deve instaurarsi con la stazione appaltante nella partecipazione alla gara e che va preservata anche in vista della fase di esecuzione dell'appalto.



Nel caso *de quo* il possesso del requisito premiante è stato falsamente esibito nell'offerta tecnica predisposta unilateralmente dal concorrente.

La falsità delle dichiarazioni rilasciate è imputabile esclusivamente alla *mandante* Co.Pro.Im S.r.l., essendosi la mandataria Co.Ge.Ci.S. S.r.l. limitata ad operare un mero rimando all'attestazione fornita dalla prima circa il possesso del requisito, senza alcun richiamo all'intervenuta omologazione FIDAL ("*di seguito si porta un autodichiarazione da parte dell'impresa mandante CO.PRO.IM. SPORT srl di aver svolto due lavori inerenti alla realizzazione di Pista di Atletica analoghi a quello previsto nel bando*" – vds. pag. 29 dell'offerta tecnica).

L'ambito di operatività della previsione normativa di cui all'art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. 36/2023 deve essere inteso nel senso di ricomprendere un'ipotesi di tal fatta, avendo la parte, mediante l'inserimento nell'offerta di un dato risultato non veritiero e fuorviante, condizionato l'attribuzione dei punteggi e l'esito potenziale della selezione.

La *ratio* della norma va, infatti, ricercata nell'intento del Legislatore di *scoraggiare (nella sua tensione assiologicamente orientata) e reprimere (nella sua portata precettiva) ipotesi condotte callidamente volte a "spuntare" punteggi superiori mediante dichiarazioni non vere e/o fuorvianti..... la testuale previsione normativa in esame intende infatti garantire la certezza delle regole di gara e la funzionalità delle selezioni pubbliche;altrimenti ragionando, si consentirebbero, in ipotesi, comportamenti opportunistici dei concorrenti, i quali pur consapevoli di inserire informazioni false, per così dire, "scommettono" sull'esito della procedura in ragione dei dati inseriti nonché del possibile difettoso controllo postumo a cura della stazione appaltante, all'evidente fine di ottenere un punteggio migliore; così falsando il regolare svolgimento della competizione già in tesi ed introducendo, altresì, in gara, un sensibile elemento di aleatorietà (dipendente dall'accertamento o meno del dato non vero a cura dell'amministrazione), il quale stride con le esigenze di certezza, celerità e funzionalità sottese alle dinamiche delle commesse pubbliche (cfr. Tar Lazio sez. II, sentenza n. 11161 del 09.11.2017 cit.).*

In applicazione dell'art. 97, commi 1 lett. b e 2, del D.lgs. 36/2023 e sul presupposto che, nel caso di specie, la perdita del requisito di qualificazione di cui all'art. 98, comma 3, lett. b del Codice in capo al raggruppamento si è verificata in un momento successivo alla scadenza del termine di partecipazione alla gara, ossia quando la stazione appaltante ha ravvisato, nei confronti della *mandante*, la sussistenza di un "*grave illecito professionale*" (cfr. TAR Lazio, sez. IV, sentenza 14 febbraio 2022, n. 1745), il RUP ha assegnato alla mandataria un termine di 4 giorni entro il quale dichiarare *l'eventuale estromissione dal R.T.I. della mandante Co.Pro.Im S.r.l., fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, o di sostituirla con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata (art. 97, comma 2, del D.lgs. 36/2023) (vds. nota del 31.01.2025).*

Con nota del 04.02.2024 la CO.GE.CI.S. SRL comunicava di aver proceduto alla "*sostituzione dell'impresa mandante Co.Pro.Im Sport Srl, da intendersi, quindi, ove occorra, estromessa, con l'impresa TENNIS TECNICA SRL con sede in Bari (BA) Strada Provinciale Modugno-Palese CAP 70123 Zona Industriale, C.F. e P.IVA 04480810722*".

Alla suddetta comunicazione è allegata documentazione da cui si evince che la TENNIS TECNICA SRL è in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale e che la nuova composizione del raggruppamento garantisce gli standard qualitativi e quantitativi dell'offerta presentata in sede di gara, che pertanto rimane sostanzialmente invariata.

Conseguentemente il RUP, accertata la tempestività delle misure adottate e la sussistenza di tutte le altre condizioni normative di cui al richiamato art. 97, commi 1, lett. b, e 2, ha ritenuto non dover procedere all'esclusione del raggruppamento.



Purtuttavia, la sostituzione della Co.Pro.Im. Sport Srl con altra impresa qualificata nel settore di riferimento dell'appalto in affidamento rileva ai soli fini della partecipazione alla gara del raggruppamento, emendando il sopravvenuto vizio, ma non può integrare, in via postuma, un requisito di valutazione dell'offerta (quello di cui al punto A.5 del "PROSPETTO DEI CRITERI PER LA GARA APERTA") che si è rivelato *ex post* insussistente, sia per effetto della falsa dichiarazione resa dalla mandante che per la sua successiva estromissione, e che ha indotto la Commissione giudicatrice all'assegnazione di un punteggio che va, alla luce di tale sopravvenienza, debitamente rivalutato ed eventualmente rettificato.

Questo supplemento procedimentale si impone a tutela dei principi che presidiano il trasparente e imparziale svolgimento delle procedure di affidamento.

Ciò riferito e rilevato il RUP rimette alla Commissione ogni valutazione in ordine all'eventuale riconsiderazione dell'offerta formulata dal R.T.I. e dei punteggi ad esso assegnati.

La Commissione

Preso atto di quanto riferito dal RUP;

Visti i verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4;

Considerato che:


- con riferimento al R.T.I. (mandataria CO.GE.CI.S. SRL) i requisiti di valutazione dell'offerta di cui al punto A.5 del "PROSPETTO DEI CRITERI PER LA GARA APERTA" si sono integrati e sono stati scrutinati in ragione dell'apporto garantito dalla Co.Pro.Im. Sport Srl, la cui dichiarazione circa il possesso dei suddetti requisiti è stata, tuttavia, falsamente resa in ordine ai lavori svolti presso il Comune di Giugliano in Campania e non può pertanto essere presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di 2,5 punti;

- la Co.Pro.Im. Sport Srl è stata, in un momento successivo, esclusa dal raggruppamento sicché anche l'apporto da essa fornito al raggruppamento in relazione ai lavori svolti per il Comune di Pordenone non può essere considerato e non dà diritto all'assegnazione del rispettivo punteggio;

- sotto altro profilo, come correttamente osservato dal RUP, la sostituzione della Co.Pro.Im. Sport Srl con altra impresa qualificata nel settore di riferimento dell'appalto in affidamento rileva ai soli fini della partecipazione alla gara del raggruppamento, emendando il sopravvenuto vizio, ma non può integrare, in via postuma, un requisito di valutazione dell'offerta;

per i succitati motivi decide di modificare il punteggio attribuito al R.T.I. (mandataria CO.GE.CI.S. SRL) nella valutazione dell'offerta tecnica e di rettificare la graduatoria finale come segue:

Concorrente	Punteggio		
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
GFA COSTRUZIONI SRL	49,514	30,000	79,514
CO.GE.CI.S. S.R.L.	60,000	17,223	77,223
CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	49,696	5,727	55,424
G. SCAVI SRL	14,792	11,455	26,246



II RUP

preso atto della decisione della Commissione, procede alla rettifica della proposta di aggiudicazione già formulata (*verbale di gara n. 4*) proponendo, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., quale aggiudicatario dell'appalto l'o.e. GFA COSTRUZIONI SRL, previo espletamento delle attività di verifica della documentazione amministrativa e dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Data: 07.02.2025

Il Presidente della C.G. e RUP
Ing. Arcangelo ABATEMATTEI

Il Componente della C.G.
Arch. Raffaele MARINOTTI



Il Componente della C.G.
Geom. Alessio BUCCOLIERO

